



ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI

**DETERMINAZIONE  
N. 673 DEL 05-12-2020**

**Oggetto: Emergenza COVID 19 Disposizioni relative all'accesso e gestione della tenuta di San Rossore in conseguenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020**

ATTO N. 65 DEL 05-12-2020

**II DIRETTORE**

**Vista** la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "*Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli*";

**Vista** la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "*Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi*";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*";

**Premesso** che la legge 8 aprile 1999 n.87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;

**Premesso** che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 "*Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza*" delega le funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all'Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

**Visto** lo Statuto dell'Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 10;

**Visto** il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'ente parco in data 10 gennaio 2019 nonché il Provvedimento del Presidente dell'Ente Parco n. 12 del 25.09.2019 di nomina quale direttore dell'Area marina protetta Secche della Meloria ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.04.2014;

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerato** che nel documento elaborato per la prevenzione e risposta a *COVID-19* risultano individuati 4 possibili scenari epidemici nel periodo autunno-invernale in Italia nonché definito l'approccio alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in funzione di ipotetici scenari di trasmissione del virus *SARS-CoV-2* sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

**Considerato** che nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si prevede:

1. all'art. 1 e per l'intero territorio nazionale, la vigenza di misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione alla presenza di uno scenario di tipo 2 (**codice colore GIALLO**);
2. in particolare, al comma 9 lettera b) del medesimo articolo 1, che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. la possibilità di adozione da parte del Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata e sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito dal documento di prevenzione e risposta a COVID 19 nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020 e sentito il Comitato tecnico scientifico, di ordinanze che individuano le Regioni che si collocano:
  - a. in uno scenario di tipo 3 (elevata gravità) e da un livello di rischio "alto" (**codice colore ARANCIONE**) con conseguente applicazione delle misure di contenimento del contagio previste rispettivamente all'**art. 2**;
  - b. in uno scenario di tipo 4 (massima gravità) e da un livello di rischio "alto" (**codice colore ROSSO**) con conseguente applicazione delle misure di contenimento del contagio previste rispettivamente all'**art. 3**;

**Preso atto** delle indicazioni e chiarimenti forniti dal Governo relativamente ai pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive nonché sugli spostamenti e mezzi utilizzabili nonché sull'attività motoria e sportiva;

**Considerato che:**

- con ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, sono state applicate alla Toscana le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- in conseguenza dell'ordinanza 13 novembre 2020 è stata assunta dalla direzione del parco, in accordo con la Presidenza dell'Ente la determinazione 14 novembre 2020, n. 605 “*Emergenza epidemiologica Covid19 – Disposizioni per la tenuta di San Rossore conseguenti alla Ordinanza del Ministro della salute in data 13 novembre 2020 che dichiara la Toscana "zona Rossa"*”;
- tali disposizioni, in accordo con il Sindaco del Comune di Pisa, sono state integrate a far data dal 27 novembre con l'apertura del cancello La Punta con orario 8.30-9.30 / 15.00-16.00, dal lunedì al venerdì per consentire un più agevole accesso alla scuola d'infanzia ed al nido dei genitori e personale docente, con sorveglianza al cancello secondo regole analoghe a quanto stabilito per il Ponte alle Trombe da parte della Polizia Municipale di Pisa;

**Considerato altresì che** è stato annunciato nel corso della conferenza stampa del Presidente del Consiglio e del Ministro della salute, la prossima emissione di una ordinanza che, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, modifica la classificazione del territorio della Regione Toscana da uno scenario di tipo 4 (massima gravità) e livello di rischio “alto” (codice colore ROSSO) ad uno scenario di tipo 3 (elevata gravità) e livello di rischio “alto” (codice colore ARANCIONE);

**Ritenuto necessario** e comunque in ogni caso opportuno, integrare le disposizioni già definite, in accordo con la Presidenza dell'Ente, per la classificazione del territorio della Toscana e quindi anche della tenuta di San Rossore in area con scenario di tipo 4 (massima gravità) con livello di rischio “alto” (codice colore ROSSO) anche per l'eventuale scenario di tipo 3 (elevata gravità) con livello di rischio “alto” (codice colore ARANCIONE), così da garantire la pronta risposta delle strutture dell'ente in particolare nel caso di aumento del livello di rischio;

**Richiamata** la propria determinazione 11 agosto 2020, n. 429 “*Ulteriori indicazioni per la fruizione della Tenuta di San Rossore nei giorni di sabato, domenica e festivi, in esito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020*”;

**Valutato** alla luce dei provvedimenti emanati nel frattempo dal Governo, di poter utilizzare le previsioni della suddetta determina, con opportune integrazioni, per gli scenari di tipo 3 (**codice ARANCIONE**) e scenari di tipo 2 (**codice GIALLO**) prevedendo che:

1. **l'apertura della tenuta di San Rossore con orario 7:30 – 17:30**, con possibilità successivamente a tale orario in accordo con le disposizioni del Governo di accesso alle attività economiche presenti nella Tenuta. L'accesso dopo le 17:30 è consentito esclusivamente dal **cancello di Ponte alle Trombe** e con tessera dal **cancello La Punta** per residenti e lavoratori della Tenuta. Resta possibile in pari orario, l'accesso dal cancello del Marmo, utilizzabile solo da pedoni, biciclette e cavalli;
2. ai fini di garantire il controllo da parte del personale guardiaparco ed in accordo con le indicazioni già condivise con Presidenti e Comunità del parco per la emissione della determinazione 11 agosto 2020, n. 429:



- a. Nelle **giornate di sabato e domenica nonché nei giorni festivi, viene mantenuto il divieto di transito a tutto il tratto di collegamento tra Cascine Nuove e Cascine vecchie** (via delle Aquile Randagie), permettendo in ogni caso l'accesso fino alla Chiesa di San Lussorio dal lato Cascine Nuove ed alla Caserma Cinofili dal lato Cascine Vecchie. Conseguentemente da Via delle Lenze risulta possibile accedere solo alla località di Cascine nuove ma non Cascine vecchie e Sterpaia; dal Ponte alle Trombe risulta possibile accedere a Cascine Vecchie ma non a Cascine nuove;
- b. La **sosta nelle giornate di sabato e domenica nonché nei giorni festivi** viene consentita esclusivamente:
  - i. nei parcheggi all'inizio della via del Gombo, nei parcheggi realizzati a Sterpaia, nei parcheggi in fronte all'ippodromo e dell'ippodromo, se disponibile;
  - ii. nel parcheggio in adiacenza della Chiesa di San Lussorio e nella parte retrostante Cascine Nuove.
3. la percorribilità della strada da Cascine Nuove a Cascine Vecchie è comunque garantita a tutti i **mezzi di soccorso** nonché ai mezzi del parco, dei Corpi di polizia e dell'Esercito, dei gestori delle categorie economiche della Tenuta e loro clienti, dei residenti e delle gite ed escursioni organizzate se permesse nonché alla società Alfea, all'ente Terre di Toscana ed in generale alle attività collegate con l'ippodromo;
4. il personale del parco – Ufficio manutenzioni - garantirà il mantenimento dei **cartelli informativi** già applicati all'ingresso della tenuta, dei viali e delle aree verdi e di gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute e delle Autorità competenti
5. le misure di contrasto e di igiene collegate alla fruizione delle **dotazioni nella tenuta** (gabinetti, giochi, tavoli, ecc. ) sono a carico ed in competenza dei soggetti terzi titolari di concessioni o contratti ai quali già spetta l'onere di manutenzione e pulizia anche secondo le disposizioni straordinarie dell'emergenza Covid 19;
6. il servizio Vigilanza sia incaricato di:
  - a. **installare e rimuovere le transenne mobili** appositamente acquistate per interdire l'accesso all'area vietata della strada tra Cascine Nuove e Cascine come sopra specificato, nonché far rispettare gli ulteriori divieti di transito e di sosta e comunque ove necessario;
  - b. fermo restando le necessità della **gestione faunistica** ed il **presidio all'ingresso di ponte alle Trombe** nelle giornate dal lunedì al venerdì in orario di apertura degli uffici (7:30 – 17:30), in accordo e sinergia con il servizio Amministrativo dell'ente, procedere prioritariamente con il **controllo del rispetto delle misure di contrasto all'epidemia Covid-19 nella Tenuta di San Rossore** e, per quanto possibile, nel rimanente territorio del Parco, rimandando se necessario le altre attività all'avvenuto superamento dell'emergenza e comunque successivamente alla completa esecuzione dei controlli Covid-19;

**Ritenuto** altresì opportuno in caso di ordinanza del Ministro della salute che applica alla Toscana le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 in conseguenza di uno scenario tipo 4 (massima gravità) e un livello di rischio "alto" (**codice colore ROSSO**) di:

- **confermare le disposizioni previste nella determinazione 14 novembre 2020, n. 605** "Emergenza epidemiologica Covid19 – Disposizioni per la tenuta di San Rossore conseguenti alla Ordinanza del Ministro della salute in data 13 novembre 2020 che dichiara la Toscana "zona Rossa";
- **integrare** le stesse con l'apertura **del cancello La Punta con orario 8.30-9.30 / 15.00-16.00**, dal lunedì al venerdì per consentire un più agevole accesso alla scuola d'infanzia ed al nido dei genitori e personale docente, con sorveglianza al cancello secondo regole analoghe a quanto stabilito per il Ponte alle Trombe da parte della Polizia Municipale di Pisa;
- assegnare alla **Vigilanza dell'Ente la responsabilità delle comunicazioni verso la Polizia municipale di Pisa** di attivazione e disattivazione del servizio di vigilanza al cancello alla punta e presenziando alla apertura e chiusura di ciascuna fascia oraria;

**Richiamate** la competenza del personale del Corpo di Vigilanza per il controllo del rispetto di obblighi e divieti previsti da leggi, piani e atti di regolamentazione del parco, svolto dal personale individuato nella pianta organica dell'ente e dato atto che tali attività rientrano tra quelle indifferibili e da rendere in presenza ai sensi dell'art. 1 punto 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

**Dato atto** che l'organizzazione del servizio da svolgere a cura del personale di Vigilanza risulta competenza del Comandante del Corpo;

**Confermata** la necessità di garantire particolare e prioritaria attenzione e controllo all'interno della Tenuta di San Rossore affidata in gestione diretta all'Ente parco da parte della Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato, **in accordo con il Presidente**,

#### DETERMINA

*Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;*

1. Nella eventualità il territorio della Regione Toscana e comunque il territorio della Tenuta di San Rossore allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, risultino applicate, in base ad ordinanza del Ministro della Salute, le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 in conseguenza di uno scenario tipo 4 (massima gravità) e un livello di rischio "alto" (**codice colore ROSSO**), sono applicate alla tenuta le misure previste dalla determinazione 14 novembre 2020, n. 605 integrate con quanto in premessa relativamente all'accesso dal cancello della Punta. Più in particolare
  - a. per regolamentare e controllare l'accesso alla Tenuta di San Rossore è disposta la chiusura dell'accesso del Cancellone della Punta permettendo **l'accesso esclusivamente dal Ponte alle Trombe**; parimenti in accordo con il Sindaco di San Giuliano per garantire le attività economiche presenti è mantenuto **chiuso l'accesso dal cancello del Marmo** e possibile l'accesso alla Sterpaia esclusivamente dal ponte sul fiume Morto ed agli abitanti del comune di Pisa. **L'accesso dal cancello La Punta** è possibile con **orario 8.30-9.30 / 15.00-16.00, dal lunedì al venerdì** per consentire un

più agevole accesso alla scuola d'infanzia ed al nido dei genitori e personale docente, con sorveglianza al cancello secondo regole stabilite per il Ponte alle Trombe ed effettuato da parte della Polizia Municipale di Pisa; la Vigilanza dell'Ente assume la responsabilità delle comunicazioni verso la Polizia municipale di Pisa di attivazione e disattivazione del servizio di vigilanza al cancello La Punta, presenziando alla apertura e chiusura di ciascuna fascia oraria;

- b. l'accesso alla Tenuta di San Rossore è **garantito qualora motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**, dando dimostrazione che rientra tra quelli consentiti, mediante autodichiarazione, da consegnare all'ingresso della Tenuta al personale adibito alla sorveglianza, fermo restando che la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;
- c. è **interdetto l'accesso della tenuta per lo svolgimento della attività motoria**, possibile soltanto in prossimità della propria abitazione, nella considerazione che la Tenuta di San Rossore risulta esterna al territorio individuato e delimitato come "centro abitato" dalla Amministrazione comunale di Pisa e l'accesso del Ponte alle Trombe distante oltre 1 km dalle abitazioni, facendo peraltro eccezione per i soli residenti all'interno della Tenuta;
- d. è **possibile dalle ore 7:30 alle ore 17:30, lo svolgimento della attività sportiva**, includendo footing e jogging nonché bicicletta, esclusivamente nella forma individuale e con consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge e limitando l'accesso stesso alle sole direttrice Sterpaia – Cascine Vecchie – Cascine Nuove e Cascine Vecchie – Villa del Gombo fino al cartello di divieto di accesso;
- e. per misura di sicurezza, è **interdetto l'accesso a tutta l'area boscata** della Tenuta di San Rossore;
- f. **per lo svolgimento delle attività sportive** in forma individuale all'interno della Tenuta, è **consentito l'accesso con auto e moto** mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge: per le auto singolarmente o con persone non conviventi purché siano rispettate le regole di presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina; per i motoveicoli esclusivamente singolarmente salvo il caso di congiunti;
- g. è consentito **l'accesso ai proprietari e/o i detentori di cavalli ed allenatori professionisti**, anche ospiti presso i circoli e strutture ubicate in adiacenza alla Tenuta, per le attività di accudimento e movimentazione anche "montata" dei propri cavalli da svolgere all'interno della Tenuta di San Rossore per garantire il benessere degli animali, mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge, fermo restando che la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;
- h. è consentito l'accesso al personale per la **cura ed accudimento delle colonie feline autorizzate**,

- i. è consentito relativamente ai **ristoranti ed altre attività di ristorazione incluso quella del centro ricreativo** soltanto a favore del proprio corpo associativo, l'accesso con orario **7:30 – 22:00**, esclusivamente la **vendita per asporto e la consegna a domicilio** e che l'ingresso e la permanenza nei locali relativamente all'asporto è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio e mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge;
  - j. è consentito l'accesso, esclusivamente dal Ponte alle Trombe per motivi di controllo e sicurezza, alla **scuola dell'infanzia e materna** presenti presso Cascine Vecchie con orari previsti dai medesimi istituti e comunque non oltre le ore 18:00;
  - k. risulta garantito l'accesso a tutte le **Forze dell'Ordine** ed in particolare a quanti assegnati alla Caserma Carabinieri Cinofili, alla Caserma carabinieri Forestali nonché alla Caserma degli Incursori nonché ai **residenti nella Tenuta di San Rossore**;
  - l. è interdetto l'accesso alla Tenuta con di auto, moto e biciclette per motivi diversi da quelli espressamente previsti dal presente atto;
  - m. la **Chiesa di San Lussorio** risulta accessibile, quando aperta per i riti religiosi, ai soli residenti nella tenuta di San Rossore secondo il principio di prossimità;
  - n. Le **funzioni di vigilanza e controllo**, che rientrano tra quelle indifferibili da rendere in presenza ai sensi dell'art. 1 punto 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti per l'accesso alla Tenuta, sono svolte mediante il personale di sorveglianza come definito nella pianta organica dell'ente e limitatamente a quanti con qualifica Guardiaparco;
  - o. In accordo con le disposizioni del Presidente, è dato mandato al Responsabile dei Guardiaparco di disporre l'organizzazione del servizio di sorveglianza garantendo, in particolare e per tutta la durata del turno, la presenza presso l'ingresso del ponte alle Trombe con il controllo dei requisiti di accesso e il ritiro della attestazione previste per quanti in entrata alla Tenuta. Parimenti è fatto obbligo di attivarsi per i controlli interni alla Tenuta al fine di garantire l'ottemperanza al presente provvedimento;
  - p. Le **attestazioni** in bianco sono rese disponibili alla necessità dal personale Guardiaparco all'ingresso del Ponte alle Trombe secondo il modello previsto dal Governo e sono conservate dal Corpo Guardiaparco e trasmesse al Datore di lavoro dell'ente, nella persona del direttore, al venerdì di ogni settimana per essere conservate anche al fine del tracciamento;
  - q. L'**ufficio Manutenzioni** resta competente per garantire la chiusura dell'accesso del marmo e la verifica della chiusura dell'accesso della Punta al di fuori delle fasce orarie concordate con materna e nido.
2. Nella eventualità il territorio della Regione Toscana e comunque il territorio della Tenuta di San Rossore allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, risultino applicate, in base ad ordinanza del Ministro della Salute, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 in conseguenza di uno scenario tipo 3 (elevata gravità) e un livello di rischio "alto" (**codice colore ARANCIONE**) e per scenari tipo 2 (**codice colore GIALLO**) relazionati conseguentemente a situazioni di trasmissibilità

sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo, sono applicate le seguenti disposizioni:

- a. **apertura della tenuta di San Rossore con orario 7:30 – 17:30** (con eventuale deroga per le attività equestri) con possibilità successivamente a tale orario e fino alle ore 22:00 e comunque in accordo con le disposizioni del Governo, di accesso alle attività economiche presenti nella Tenuta. L'accesso dopo le 17:30 è consentito esclusivamente dal cancello di Ponte alle Trombe e con tessera dal cancello La Punta, in questo caso per residenti e lavoratori della Tenuta. Parimenti nelle fasce orarie previste resta possibile l'accesso dal cancello del Marmo, utilizzabile solo da pedoni, biciclette e cavalli;
- b. ai fini di garantire il **controllo da parte del personale guardiaparco** ed in accordo con le indicazioni già condivise con Presidenti e Comunità del parco per la determinazione 11 agosto 2020, n. 429:
  - i. Nelle giornate di **sabato e domenica nonché nei giorni festivi**, viene mantenuto il **divieto di transito a tutto il tratto di collegamento tra Cascine Nuove e Cascine vecchie (via delle Aquile Randagie)**, permettendo in ogni caso l'accesso fino alla Chiesa di San Lussorio dal lato Cascine Nuove ed alla Caserma Cinofili dal lato Cascine Vecchie. Conseguentemente da Via delle Lenze risulta possibile accedere solo alla località di Cascine Nuove ma non Cascine Vecchie; dal Ponte alle Trombe risulta possibile accedere a Cascine Vecchie ma non a Cascine Nuove;
  - ii. La **sosta nelle giornate di sabato e domenica nonché nei giorni festivi** viene consentita esclusivamente:
    - nei parcheggi all'inizio della via del Gombo, nei parcheggi realizzati a Sterpaia, nei parcheggi in fronte all'ippodromo e dell'ippodromo, se disponibile;
    - nel parcheggio in adiacenza della Chiesa di San Lussorio e nella parte retrostante Cascine Nuove.
  - iii. La percorribilità della strada da Cascine Nuove a Cascine Vecchie è comunque garantita a tutti i **mezzi di soccorso** nonché ai mezzi del parco, dei Corpi di polizia e dell'Esercito, dei gestori delle categorie economiche della Tenuta e loro clienti, dei residenti e delle gite ed escursioni organizzate se permesse nonché alla società Alfea, all'ente Terre di Toscana ed in generale alle attività collegate con l'ippodromo;
- c. il personale del parco garantirà il mantenimento dei **cartelli informativi** già applicati all'ingresso della tenuta, dei viali e delle aree verdi e di gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute e delle Autorità competenti
- d. le misure di contrasto e di igiene collegate alla fruizione delle **dotazioni nella tenuta** (gabinetti, giochi, tavoli, ecc. ) sono a carico ed in competenza dei soggetti terzi titolari di concessioni o contratti ai quali già spetta l'onere di manutenzione e pulizia anche secondo le disposizioni straordinarie dell'emergenza Covid-19;
- e. il servizio Vigilanza è incaricato:



- i. Di **installare e rimuovere le transenne mobili** appositamente acquistate per interdire l'accesso all'area vietata della strada tra Cascine Nuove e Cascine come sopra specificato, nonché far rispettare gli ulteriori divieti di transito e di sosta;
    - ii. fermo restando le necessità della **gestione faunistica** ed il presidio all'ingresso di ponte alle Trombe nelle giornate dal lunedì al venerdì in orario di apertura degli uffici (7:30 – 17:30) in accordo e sinergia con il servizio Amministrativo dell'ente, di **procedere prioritariamente con il controllo del rispetto delle misure di contrasto all'epidemia Covid-19 nella Tenuta di San Rossore** e, per quanto possibile, nella rimanente territorio del Parco, rimandando se necessario le altre attività all'avvenuto superamento dell'emergenza e comunque successivamente alla completa esecuzione dei controlli Covid-19;
  - f. trovano applicazione in ogni caso tutte le disposizioni previste dal Governo ancorché non richiamate relativamente ai pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive nonché sugli spostamenti e mezzi utilizzabili, sull'attività motoria e sportiva;
3. Di stabilire che il cambiamento delle modalità di accesso, gestione e controlli nella Tenuta conseguenti alla emissione o revoca di ordinanze da parte del Ministro della Salute e fino alla vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, avvenga sulla base del presente atto, senza ulteriori comunicazioni, con diretta organizzazione dei servizi/Uffici e del Corpo;
  4. Restano fermi i divieti previsti per la Tenuta di San Rossore in caso di allerta meteo che riguarda il territorio della Tenuta, con adozione da parte della protezione civile di codice arancione per qualsiasi rischio o di codice giallo per rischio vento;
  5. Di trasmettere il presente provvedimento, oltre che al Responsabile della Vigilanza, all'Ufficio Manutenzioni per gli adempimenti di competenza;
  6. Di trasmettere il provvedimento, a cura del servizio amministrativo, alle amministrazioni comunali della Comunità del Parco, alle OOSS, ai Carabinieri Forestali ed alla Caserma degli Incursori, alle attività economiche ed alle associazioni interne alla Tenuta, nonché alla società Alfea all'Ente Terre di Toscana e a tutti i servizi ed uffici dell'ente ed alle imprese affidatarie di servizi e lavori nella Tenuta;
  7. Di trasmettere, sempre a cura del servizio amministrativo, il provvedimento al RSPP dell'Ente parco ed al medico competente;
  8. Di mantenere a se la responsabilità del procedimento;
  9. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

IL DIRETTORE  
RICCARDO GADDI



**ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.